

Disegno di

LEGGE

per la creazione di un polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto pubblico

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare generica 31 marzo 2008 denominata "Giù le mani dalle Officine: per la creazione di un polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto pubblico",
- visto il rapporto di maggioranza 5 febbraio 2019 della Commissione della gestione e delle finanze;
- dopo discussione,

d e c r e t a:

Scopo e oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina la creazione di un polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto pubblico.

Autorità e competenze

a) Il Consiglio di Stato

Art. 2

Il Consiglio di Stato:

- a) Costituisce un polo tecnologico-Industriale nel settore del trasporto pubblico;
- b) Determina l'ubicazione dell'impianto, predisponendo l'adeguata pianificazione;
- c) Conduce trattative con le Ferrovie federali svizzere volte alla creazione dell'azienda, avente personalità propria di diritto pubblico, con i seguenti scopi:
 - rilevare le attuali attività delle Officine FFS di Bellinzona;
 - sviluppare nuove attività, nuovi servizi, attività di ricerca ed innovazione nel campo della gestione e della manutenzione dei vettori di trasporto.
- d) Può ricorrere a misure d'espropriazione per pubblica utilità qualora la collaborazione con le FFS non dovesse permettere la concretizzazione di quanto previsto dall'art.2 lettera c.

b) Altre autorità

Art. 3

¹La Confederazione, i Comuni ticinesi e il Cantone dei Grigioni possono partecipare alla costituzione dell'azienda.

²Le autorità regionali e comunali interessate dal polo tecnologico-industriale collaborano per la sua creazione e il suo sviluppo.

Atti preparatori

Art. 4

¹Per la costituzione del polo ai sensi dell'art. 2 e per i relativi lavori preparatori è stanziato un credito massimo di fr. 500'000.-

²Il contributo di cui al cpv. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

³Il Consiglio di Stato è autorizzato a negoziare con le parti interessate, compresi i rappresentanti del personale, le condizioni per la creazione della società pubblica incaricata di gestire il Polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto pubblico così come previsto dall'art. 2 lettera c.

Piano industriale

Art. 5

A compimento degli atti preparatori di cui all'art. 4, il Consiglio di Stato provvede a sottoporre al Gran Consiglio un messaggio concernente la realizzazione del polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto pubblico sul modello di "centro di profitto con forte autonomia decisionale (Unità di business strategica)", riprendendo in tal modo la terza variante (scenario 3) dello studio della SUPSI, datato maggio 2010.

Entrata in vigore

Art. 6

¹Se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.